

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di febbraio 2024. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi – D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.....	3
Riscossione – Modello F24 - Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi - Articolo 1, commi da 58 a 62, della L. n. 197/2022.....	4
Determinazione dei termini di trasmissione con cadenza semestrale dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria	5
Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale - D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.....	6
Proroga del termine per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all'articolo 121 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34	15
Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017.....	15
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.....	16
Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello 770/2024.....	18
“Rottamazione quater” – rateizzazione – sospensione dei ruoli – disapplicazione del divieto di compensazione ex articolo 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010	18

Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello 730/2024	19
Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “730/2024”	20
Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello “Redditi 2024–ENC”	20
Dichiarazioni – Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2024, relativo all’anno di imposta 2023	20
Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2024–SC”	20
Dichiarazioni – Approvati n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale - Approvazione modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione	21
Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Irap 2024”	21
Linee guida per l'applicazione alla remunerazione ricevuta per l'attività svolta nel territorio dello Stato dal soggetto residente, o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, delle disposizioni previste dall'articolo 110, comma 7, del TUIR – Condizione prevista dall’articolo 162, comma 7-<i>quater</i> lettera d), del TUIR	22
Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2024–PF”	23
Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Consolidato Nazionale e Mondiale 2024”	23
Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2024–SP”	23
Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e della relativa accettazione	24

Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi – D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216

Con Circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sul D.Lgs. n. 216/2023, recante l’attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

Il paragrafo 1.1 della Circolare in esame analizza le novità introdotte in materia di IRPEF dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 216/2023.

In particolare, l’anzidetta disposizione prevede che per l’anno 2024, per la determinazione dell’IRPEF, l’imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall’articolo 11, comma 1, del TUIR, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate evidenzia, quindi, che rispetto alla disciplina recata dal citato articolo 11, comma 1, del TUIR:

- ✓ è prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
- ✓ il primo scaglione di reddito è stato innalzato a 28.000 euro a parità di aliquota al 23 per cento, assorbendo il precedente secondo scaglione;
- ✓ l’aliquota al 25 per cento, in precedenza applicabile al secondo scaglione, per i redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, è stata soppressa;
- ✓ il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, sono rimasti invariati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.

3

Il Documento di prassi in commento contiene, inoltre, uno schema per il calcolo dell’IRPEF sulla base delle regole vigenti per il periodo d’imposta 2024.

Il paragrafo 1.2 illustra la modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato apportate dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 216/2023.

In particolare, la novella legislativa, sempre con efficacia limitata al periodo d’imposta 2024, innalza da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro.



La modifica, precisa ancora l'Agenzia delle Entrate, amplia fino a 8.500 euro l'ammontare del reddito escluso da imposizione (c.d. *no tax area*) previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.

Il Documento di prassi in commento precisa, inoltre, che poiché la modifica riguarda solo il primo periodo dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, resta ferma l'applicazione delle altre disposizioni contenute nel medesimo articolo.

Richiamando la Circolare 19 giugno 2023, n. 14/E, l'Amministrazione finanziaria sottolinea, altresì, che nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. *reddito di riferimento*), ivi incluse le predette detrazioni, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e della quota di agevolazione ACE di cui all'articolo 1 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011.

Infine, il paragrafo 2 del Documento di prassi in esame ricorda che l'articolo 5 del D.Lgs. n. 216/2023 ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE), di cui all'articolo 1 del D.L. n. 201/2011.

A tale riguardo l'Agenzia delle Entrate precisa che, sino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Riscossione – Modello F24 - Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi - Articolo 1, commi da 58 a 62, della L. n. 197/2022

Con Risoluzione n. 11/E del 6 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62, della L. n. 197/2022.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- l'articolo 1, commi da 58 a 62, della L. n. 197/2022, prevede che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della L. n. 287/1991, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso

mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento, alle condizioni ivi indicate;

- con Risoluzione 17 marzo 2023, n. 16/E, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta in parola applicata dal sostituto d'imposta;
- tale imposta, ove non trattenuta dal sostituto d'imposta e qualora ne ricorrano i presupposti, può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tanto premesso, al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento o la compensazione, mediante modello F24, dell'imposta sostitutiva applicata in sede di dichiarazione, è istituito il seguente codice tributo:

- **“1838” denominato “Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di dichiarazione - Art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.**

In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, ovvero nella colonna “*importi a credito compensati*” con indicazione, quale “*Anno di riferimento*” rispettivamente dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento ovvero dell'anno d'imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

Determinazione dei termini di trasmissione con cadenza semestrale dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria

Con Decreto dell'8 febbraio 2024, pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19 febbraio 2024, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fissato con cadenza semestrale i termini di trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria.

In particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera c), del Decreto esaminato ha apportato modificazioni all'articolo 7 del Decreto 19 ottobre 2020, introducendo, dopo il comma 1, i commi 1-*bis* e 1-*ter*.

Il comma 1-*bis* prevede che per le spese sanitarie di cui all'articolo 2 del Decreto 19 ottobre 2020, sostenute a partire dal 1° gennaio 2024, la trasmissione dei relativi dati è effettuata con cadenza semestrale, secondo le seguenti scadenze:

- entro il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre del medesimo anno;
- entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2025, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell'anno precedente.



Ai sensi del successivo comma 1-*ter* dell'articolo 7 del Decreto 19 ottobre 2020 la trasmissione delle spese veterinarie, è effettuata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le medesime spese veterinarie sono state sostenute, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 4, del D.L. n. 124/2019.

Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale - D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13

Con Decreto Legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21 febbraio 2024, di attuazione della riforma fiscale di cui alla Legge 9 agosto 2023, n. 111, sono state introdotte disposizioni in materia di accertamento tributario nonché la disciplina del concordato preventivo biennale.

In particolare:

- Il Titolo I del D.Lgs. n. 13/2024 detta disposizioni in materia di accertamento tributario;
- Il Titolo II del D.Lgs. n. 13/2024 contiene la disciplina del concordato preventivo biennale.

Segnaliamo nel seguito le novità ritenute maggiormente significative.

Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione (articolo 1)

L'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) g), h) e i) del D.Lgs. n. 13/2024 apporta modificazioni al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1, del D.Lgs. n. 13/2024 modifica l'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, che ora prevede che possono essere definiti con adesione del contribuente, oltre l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, anche il recupero dei crediti indebitamente compensati non dipendente da un precedente accertamento.

L'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 3, del D.Lgs. n. 13/2024, ha aggiunto all'articolo 1 del D.Lgs. n. 218/1997, dopo il comma 2, il comma 2-*bis*.

La nuova disposizione normativa prevede che lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-*bis*, comma 3, della L. n. 212/2000, reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo.

L'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 13/2024 sostituisce l'alinea del comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 218/1997 prevedendo che l'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-*bis*, comma

2, della L. n. 212/2000, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 6, gli comunica un invito a comparire contenente le indicazioni previste nel medesimo articolo 5.

L'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 13/2024 abroga l'articolo 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997 disciplinante l'invito obbligatorio, adempimento superato e assorbito dalla previsione generale sul contraddittorio di cui all'articolo 6-bis della L. n. 212/2000.

L'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 13/2024, ha inserito nel D.Lgs. n. 218/1997, dopo l'articolo 5-ter, l'articolo 5-*quater* rubricato "Adesione ai verbali di constatazione".

La nuova disposizione normativa, al comma 1, prevede che il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della L. n. 4/1929:

- a) senza condizioni;
- b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti.

Il successivo comma 2 del nuovo articolo 5-*quater* del D.Lgs. n. 218/1997 stabilisce che l'adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i trenta giorni successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione, da parte del contribuente, al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate indicato nel verbale e all'organo che lo ha redatto.

Il comma 3 dell'esaminato articolo 5-*quater* prevede che, nel caso di cui al comma 1, lettera b), nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell'adesione condizionata, l'organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi del successivo comma 4, i termini per l'accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell'adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.

Il comma 6 del nuovo articolo 5-*quater* del D.Lgs. n. 218/1997 prevede che in presenza dell'adesione, la misura delle sanzioni applicabili, indicata nell'articolo 2, comma 5, e nell'articolo 3, comma 3, è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 218/1997.

Ai sensi del successivo comma 7, in caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 6, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del D.P.R. n. 602/1973.



L'articolo 1, comma 1, lettera e), n. 2), del D.Lgs. n. 13/2024, sostituisce il comma 2 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 218/1997 introducendo al contempo i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*.

Le nuove disposizioni normative prevedono che:

- il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio a comparire di cui all'articolo 5 comma 1. L'istanza di adesione è proposta entro il termine di presentazione del ricorso (comma 2);
- nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo *6-bis*, comma 3, della L. n. 212/2000. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso ai sensi del comma 3 per un periodo di trenta giorni (comma *2-bis*);
- è fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo *6-bis*, comma 3, della citata L. n. 212/ 2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento (comma *2-ter*);
- il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui al comma *2-bis*, primo periodo, non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero (comma *2-quater*).

L'articolo 1, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 13/2024, all'articolo 7 del D.Lgs. n. 218/1997 ha aggiunto, dopo il comma *1-ter*, il comma *1-quater*.

La nuova disposizione normativa stabilisce che, nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'articolo *6-bis*, comma 3, della L. n. 212/2000, l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto articolo *6-bis*, comma 3, della L. n. 212/2000, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica ovvero dell'atto di recupero.

L'articolo 1, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 13/2024, all'articolo 8 del D.Lgs. n. 218/1997 ha aggiunto, dopo il comma 2, il comma *2-bis*.



La novella legislativa prevede che per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione prevista dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

L'articolo 1, comma 1, lettera i), n. 1), del D.Lgs. n. 13/2024, sostituisce il comma 1 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 218/1997 introducendo al contempo i commi 1-*bis* e 1-*ter*.

Le nuove disposizioni normative prevedono che:

- in caso di notifica di avviso di accertamento, o di rettifica, ovvero di atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui all'articolo 11, comma 1. L'istanza di adesione è proposta entro i termini di presentazione del ricorso (comma 1);
- il contribuente può presentare l'istanza di adesione di cui all'articolo 11, con l'indicazione del domicilio di almeno un rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-*bis*, comma 3, della L. n. 212/2000. È fatta salva la possibilità per il contribuente di presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi del citato articolo 6-*bis* della L. n. 212/2000. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria è sospeso ai sensi del comma 2 per un periodo di trenta giorni (comma 1-*bis*);
- il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui al comma 1-*bis*, primo periodo, non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero (comma 1-*ter*).

L'articolo 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 13/2024 apporta modificazioni al D.P.R. n. 600/1973, introducendo, dopo l'articolo 38, l'articolo 38-*bis*, rubricato "Atti di recupero" e volto a razionalizzare e omogeneizzare il procedimento di recupero dei crediti, sia non spettanti che inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione.

Disposizioni generali in materia di concordato preventivo biennale (articoli da 6 a 9)

L'articolo 6 del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce che i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le modalità previste.

Il successivo articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024 definisce l'ambito applicativo del concordato preventivo biennale, statuendo che l'Agenzia delle Entrate formula una proposta per la definizione



biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il successivo comma 2 dell'articolo 7 esaminato prevede che nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014, per il solo periodo di imposta 2024, l'applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.

Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 13/2024 l'Agenzia delle Entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di cui all'articolo 9 del presente Decreto Legislativo.

L'articolo 9 del D.Lgs. n. 13/2024 individua le modalità di elaborazione e adesione alla proposta di concordato.

In particolare, la norma richiamata, al comma 1 prevede che la proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle Entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

Ai sensi del successivo comma 3, il contribuente può aderire alla proposta di concordato:

- entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 435/2001 (ovvero entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell'IRAP);
- per il primo anno di applicazione, entro il termine previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 13/2024 per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

10

Concordato preventivo biennale per contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (articoli da 10 a 22)

L'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce che accedono al concordato preventivo in parola i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017.

Ai sensi del successivo comma 2, possono accedere al concordato preventivo biennale gli anzidetti contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.



La disposizione normativa prevede, altresì, che non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Il successivo articolo 11 del D.Lgs. n. 13/2024 indica le cause di esclusione dal concordato in parola stabilendo che non è possibile accedervi in caso di:

- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
- condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, dall'articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter* 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

L'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce che l'accettazione della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

Ai sensi del successivo comma 2, l'Agenzia delle Entrate provvede al controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 36-*bis* del D.P.R. n. 600/1973, delle somme non versate, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997 (ravvedimento operoso).

Il successivo articolo 13 del D.Lgs. n. 13/2024 prevede che i contribuenti nei periodi d'imposta oggetto di concordato preventivo biennale sono tenuti:

- agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
- alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-*bis* del D.L. n. 50/2017.

L'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024 prevede che, decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di cui all'articolo 10 e in assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 11, l'Agenzia delle Entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini di cui al su esaminato articolo 9, comma 3.

Il successivo articolo 15, comma 1, indica le modalità per l'individuazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato.

Tale reddito è determinato ai sensi degli ordinari criteri previsti dall'articolo 54 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali, nonché i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni.

Ai sensi del comma 2 della norma in esame, il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro.

L'articolo 16 del D.Lgs. n. 13/2024 precisa le modalità per l'individuazione del reddito di impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato.

Anche in tal caso il reddito è determinato ai sensi degli ordinari criteri previsti dal TUIR secondo ciascuna tipologia di attività produttiva, senza considerare le plusvalenze, le sopravvenienze e i redditi da partecipazione ed è stabilito un limite minimo di reddito d'impresa, pari a 2.000 euro.

Il successivo articolo 17, al comma 1, prevede, analogamente a quanto previsto dai precedenti articoli 15 e 16, che il valore della produzione netta rilevante a fini dell'IRAP, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis e 8 del D.Lgs. n. 446/1997, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive.

Il saldo tra componenti attive e passive comporta una variazione del valore della produzione netta, ferma restando la dichiarazione di un valore minimo pari a 2.000 euro.

L'articolo 18 del D.Lgs. n. 13/2024 dispone che l'adesione al concordato non produce effetti ai fini dell'IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Il successivo articolo 19, comma 1, stabilisce che, fermo restando quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 e al successivo comma 2, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16.

Ai sensi del successivo comma 2, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del MEF, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 13/2024 riconosce, per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate i benefici previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017 per i soggetti cui si applicano gli ISA.



Ai sensi del successivo articolo 20 l'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

L'articolo 21 del D.Lgs. n. 13/2024 prevede che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale il contribuente cessa l'attività oppure modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso.

La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.

L'articolo 22 individua le ipotesi di decadenza del concordato fiscale in parola per entrambi i suoi periodi d'imposta.

Gli articoli da 23 a 33 del D.Lgs. n. 13/2024 disciplinano il concordato preventivo biennale per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014, riproponendo disposizioni analoghe a quelle previste per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale in merito alle cause di esclusione, effetti dell'accettazione della proposta, adempimenti, reddito oggetto di concordato, effetti del concordato sull'IVA, rilevanza delle basi imponibili concordate, determinazione degli acconti, cessazione del concordato e decadenza del concordato.

13

Disposizioni comuni di coordinamento e conclusive (articoli da 34 a 39)

L'articolo 34 del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce che per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'articolo 39 del D.P.R. n. 600/1973, non possono essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33.

Il successivo articolo 35 prevede che, agli effetti dell'esaminato Decreto Legislativo, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Il reddito effettivo rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

L'articolo 37 del D.Lgs. n. 13/2024 prevede il differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 37 stabilisce che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal decreto di

approvazione del MEF, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e di IVA, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023:

- i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998 (persone fisiche e società di persone), presentano la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 322/1998 (persone giuridiche), presentano la dichiarazione in via telematica entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Ai sensi del successivo comma 2 dell'esaminato articolo 38, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024:

- i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998, presentano la dichiarazione per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 15 aprile ed il 30 giugno dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ovvero in via telematica tra il 15 aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 322/1998, presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- i sostituti d'imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998, presentano in via telematica la dichiarazione di cui al citato comma 1 dal 15 aprile al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Entrata in vigore e decorrenza (articolo 41)

L'articolo 41, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024 dispone che il medesimo Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 22 febbraio 2024.

Il successivo comma 2 prevede che l'articolo 1 del Decreto esaminato si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni in materia di concordato preventivo biennale si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.



Proroga del termine per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all'articolo 121 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34

Con Provvedimento 21 febbraio 2024, prot. n. 53159/2024, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 22 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga del termine per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020.

In particolare, ai sensi del punto 1.1. del Provvedimento esaminato i termini ordinari di scadenza per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui al punto 4.1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, come modificato dal Provvedimento prot. n. 202205 del 10 giugno 2022, relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022, sono prorogati al 4 aprile 2024.

Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017

Con Provvedimento 21 febbraio 2024, prot. n. 53174/2024, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 22 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha modificato le specifiche tecniche riguardanti le comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, approvate da ultimo con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 470370 del 20 dicembre 2022.

In particolare, il punto 1.1 del Documento di prassi esaminato dispone che, a partire dalle informazioni relative all'anno 2023, le anzidette comunicazioni, previste dal Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017, sono effettuate secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato 1 del Provvedimento in commento.

Ai sensi dei successivi punti 1.2 e 1.3, i soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016, ovvero gli amministratori di condominio:

- sono esonerati dalla trasmissione dei dati di cui al medesimo articolo 2 esclusivamente nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto (punto 1.2);
- in deroga a quanto previsto dall'articolo 16-*bis*, comma 4, del D.L. n. 124/2019, esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2023, trasmettono i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali entro il 4 aprile 2024 (punto 1.3).

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

L'articolo 1, comma 1, della Legge 23 febbraio 2024, n. 18, pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2023, ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 (cd. Decreto Milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

L'articolo 1, comma 2, della Legge n. 18/2024 ha disposto che l'esaminata Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 29 febbraio 2024.

Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni aventi rilevanza fiscale che integra e aggiorna quanto analizzato nella *tax newsletter* del mese di dicembre.

Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (articolo 3, comma 4-bis)

La Legge n. 18/2024 ha inserito nell'articolo 3 del D.L. n. 215/2023 il comma 4-bis, lettere a) e b), che, modificando l'articolo 1, commi 89 e 90, della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), ha prorogato al 31 dicembre 2024 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), disponendo, conseguentemente, uno stanziamento a copertura della misura per l'anno 2025 pari a sei milioni di euro.

Ravvedimento speciale (articolo 3, comma 12-undecies)

La Legge n. 18/2024 ha inserito nell'articolo 3 del D.L. n. 215/2023 il comma 12-undecies che prevede che le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della L. n. 197/2022, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali (c.d. ravvedimento speciale), tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e 2, del D.L. n. 34/2023, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

La nuova disposizione normativa stabilisce che:

- il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo;
- la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni;

- in caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della Legge n. 197/2022, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973, si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024.

Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore dell'esaminata Legge di conversione e non si dà luogo a rimborso.

Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti (articolo 3, comma 12-duodecies)

La L. n. 18/2024 ha introdotto nell'articolo 3 del D.L. n. 215/2023 il comma 12-duodecies che differisce al 30 aprile 2024 il termine di applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti di cui all'articolo 106, comma 7, del D.L. n. 18/2020.

Differimento del termine di pagamento della prima e della seconda rata della "Rottamazione quater" al 15 marzo 2024 (articolo 3-bis)

La L. n. 18/2024 ha introdotto nel D.L. 215/2023 l'articolo 3-bis che differisce al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima e della seconda rata della "Rottamazione quater".

In particolare, l'articolo 3-bis, comma 1, del D.L. n. 215/2023 prevede che:

- il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della L. n. 197/2022, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione in parola se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024;
- si applicano, altresì, le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della L. n. 197/2022 per cui la definizione non produce effetti in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute.

17

Esenzioni ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari (articolo 13, comma 3-bis)

La L. n. 18/2024 ha inserito nell'articolo 13 del D.L. n. 215/2023 il comma 3-bis che all'articolo 1, comma 44, della L. n. 232/2016 aggiunge un nuovo periodo.

La nuova disposizione normativa prevede che per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
- b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
- c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.



Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello 770/2024

Con Provvedimento 26 febbraio 2024, prot. n. 61647/2024, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 26 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello 770/2024, relativo all’anno d’imposta 2023, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2023 e i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale ovvero operazioni di natura finanziaria e i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.

Il predetto modello 770/2024 è utilizzato, altresì, per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

“Rottamazione quater” – rateizzazione – sospensione dei ruoli – disapplicazione del divieto di compensazione ex articolo 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010

Con la risposta a interpello n. 54 del 28 febbraio 2028, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di disapplicare il divieto di compensazione previsto dall’articolo 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010 nel caso di ruoli oggetto della definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 231 a 252, della L. n. 197/2022 (cd “*rottamazione quater*”).

Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- l’articolo 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento;
- con la Circolare n. 13/E dell’11 febbraio 2011 (paragrafo 3) è stato chiarito che “...*Qualificante ai fini della preclusione è solamente l’avvenuta scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo...*”;

18

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che la preclusione non opera:

- nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento, quindi la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella;
- in presenza di ruoli per i quali sia in atto concessa una sospensione;
- in presenza di debiti per i quali è concessa la rateazione, facendo la distinzione tra mancato pagamento di una sola rata (caso in cui la rata scaduta andrà computata, al fine del raggiungimento del limite di 1.500 euro, tra l’ammontare complessivo dei debiti iscritti a ruolo) e mancato pagamento di due rate (caso in cui il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l’intero importo iscritto a ruolo è immediatamente riscuotibile).



Tanto premesso, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che con l'istituto c.d. *rottamazione quater*, introdotto dall'articolo 1, commi da 231 a 252, della L. n. 197/2022, il legislatore ha previsto la possibilità di estinguere i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, senza il versamento delle sanzioni e degli interessi inclusi nei ruoli.

Al riguardo l'Amministrazione finanziaria ha specificato che, pur non essendo prevista una sospensione generale della riscossione dei carichi definibili, tale sospensione si produce in riferimento ai soli ruoli oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 235, della L. n. 197/2022, per i quali il legislatore ha disposto l'impossibilità di iniziare nuovi azioni esecutive/cautelari (salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo) ed escluso che il contribuente sia qualificabile come inadempiente.

Pertanto, ha concluso l'Agenzia, i ruoli oggetto della citata dichiarazione non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro in base al quale opera la preclusione all'autocompensazione di cui all'articolo 31 del D.L. n. 78/2010, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verificano decadenze o altri impedimenti alla stessa.

Concorrono, invece, al predetto limite, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione.

Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello 730/2024

Con Provvedimento 28 febbraio 2024, prot. n. 68472/2024, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 29 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, i modelli di dichiarazione Modello 730, nonché la bolla per la consegna del modello 730-1, che i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale devono presentare nell'anno 2024 agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In particolare, i modelli approvati sono i seguenti:

- 730/2024, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale devono presentare nell'anno 2024, per i redditi prodotti nell'anno 2023;
- 730-1, riguardante le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF;
- 730-2 per il sostituto d'imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, contenenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
- 730-3, relativo al prospetto di liquidazione dell'assistenza fiscale prestata;
- 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta;
- bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.

Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “730/2024”

Con Provvedimento 28 febbraio 2024, n. prot. 68478/2024, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 29 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2024, nei modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello “Redditi 2024–ENC”

Con Provvedimento 28 febbraio 2024, prot. n. 68499/2024, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 29 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Redditi 2024–ENC” che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2024, ai fini delle imposte sui redditi.

Con l’esaminato Provvedimento sono state, altresì, approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2024-ENC”.

Dichiarazioni – Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2024, relativo all’anno di imposta 2023

Con Provvedimento 28 febbraio 2024, prot. n. 68511/2024, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 29 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2024, relativo all’anno di imposta 2023.

20

Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2024–SC”

Con Provvedimento 28 febbraio 2024, prot. n. 68514/2024, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 29 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Redditi 2024-SC” che le società e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato ed i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2024 ai fini delle imposte sui redditi.

Con l’esaminato Provvedimento sono state, inoltre, approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2024-SC”.



Dichiarazioni – Approvati n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale - Approvazione modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione

Con Provvedimento 28 febbraio 2024, prot. n. 68629/2024, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 29 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo d’imposta 2023.

Il punto 1.2 del Provvedimento esaminato prevede che tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2023 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle istruzioni Parte Generale in precedenza citate e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli.

Ai sensi del successivo punto 2.1 è, altresì, approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione che è parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Tale modello è presentato esclusivamente dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2023 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo d’imposta e che intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Irap 2024”

Con Provvedimento 28 febbraio 2024, prot. n. 68659/2024, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 29 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Irap 2024”, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per l’anno 2023.

Con l’esaminato Provvedimento sono state, altresì, approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Irap 2024”.

Linee guida per l'applicazione alla remunerazione ricevuta per l'attività svolta nel territorio dello Stato dal soggetto residente, o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, delle disposizioni previste dall'articolo 110, comma 7, del TUIR – Condizione prevista dall'articolo 162, comma 7-*quater* lettera d), del TUIR

Con Provvedimento 28 febbraio 2024, prot. n. 68665/2024, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 29 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha definito le linee guida per l'applicazione alla remunerazione ricevuta, per l'attività svolta nel territorio dello Stato, dal soggetto residente, o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo Gruppo in nome o per conto del Veicolo o delle sue Controllate, delle disposizioni contenute nell'articolo 110, comma 7, del TUIR, ai fini del rispetto del principio di libera concorrenza.

Ai sensi del punto 2.2 del Provvedimento in esame, per soggetto residente che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo Gruppo devono intendersi:

- a) i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1 lettere a) e b), del TUIR;
- b) i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1 lettera c), del TUIR, ad eccezione degli organismi di investimento collettivo del risparmio;
- c) altri soggetti residenti che conseguono reddito di impresa ai sensi dell'articolo 55 del TUIR.

Per stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo Gruppo deve intendersi la stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, considerati i criteri di qualificazione previsti dall'articolo 162 del TUIR nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall'Italia.

Il successivo punto 2.4 del Provvedimento in esame definisce come servizi prestati dai soggetti di cui sopra nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo Gruppo:

- a) i servizi di gestione degli investimenti;
- b) i servizi connessi e strumentali all'attività di gestione degli investimenti;

resi in nome o per conto del Veicolo, o delle sue Controllate.

Il punto 3.1 del Provvedimento stabilisce che la valorizzazione della remunerazione associata a un'operazione consistente nella prestazione, a opera dai soggetti di cui al precedente punto 2, di uno o più servizi indicati sopra, in base al principio di libera concorrenza, è determinata applicando il metodo più appropriato alle circostanze del caso.

Il metodo più appropriato alle circostanze del caso deve essere selezionato fra i metodi descritti dalle Linee guida OCSE e declinati all'articolo 4 del Decreto 14 maggio 2018, tenendo conto dei seguenti criteri:

- i punti di forza e di debolezza di ciascun metodo a seconda delle circostanze del caso;



- l'adeguatezza del metodo in considerazione delle caratteristiche economicamente rilevanti dell'operazione;
- la disponibilità di informazioni affidabili, in particolare, in relazione a operazioni comparabili tra imprese indipendenti;
- il grado di comparabilità tra l'operazione che ha a oggetto la prestazione di servizi e l'operazione tra imprese indipendenti comparabile, considerando anche l'affidabilità di eventuali rettifiche di comparabilità necessarie per eliminare gli effetti delle differenze tra le predette operazioni.

Il successivo punto 4 del Provvedimento in esame evidenzia i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento rispettivamente, dei servizi di gestione degli investimenti e dei servizi connessi e strumentali all'attività di gestione degli investimenti.

Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2024–PF”

Con Provvedimento 28 febbraio 2024, prot. n. 68687/2024, pubblicato sul sito *internet* dell' Agenzia delle Entrate il 29 febbraio 2024, l' Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Redditi 2024-PF” che le persone fisiche devono presentare nell' anno 2024, per il periodo d' imposta 2023, ai fini delle imposte sui redditi.

Con l' esaminato Provvedimento sono state altresì approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “REDDITI 2024-PF” nonché la scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell' otto, del cinque e del due per mille dell' IRPEF da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall' obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell' articolo 1, comma 4, lettera c), del D.P.R. n. 600/1973.

23

Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Consolidato Nazionale e Mondiale 2024”

Con Provvedimento 28 febbraio 2024, prot. n. 68702/2024, pubblicato sul sito *internet* dell' Agenzia delle Entrate il 29 febbraio 2024, l' Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Consolidato Nazionale e Mondiale 2024”, da presentare nell' anno 2024, ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell' unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

Con il presente Provvedimento sono state, inoltre, approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2024”.

Dichiarazioni – Approvato il nuovo modello di dichiarazione “Redditi 2024–SP”

Con Provvedimento 28 febbraio 2024, prot. n. 68706/2024, pubblicato sul sito *internet* dell' Agenzia delle Entrate il 29 febbraio 2024, l' Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione “Redditi 2024–SP”, che le società semplici, in nome collettivo, in

accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2024 ai fini delle imposte sui redditi.

Con l'esaminato Provvedimento sono state, altresì, approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "Redditi 2024-SP".

Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e della relativa accettazione

Con Provvedimento 28 febbraio 2024, n. prot. 68718/2024, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 29 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche e i controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e della relativa accettazione.

